



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
Il Direttore

Piazza Cavour, 27- 47900 Rimini
tel. 0541 704245 - fax 0541 704255
www.comune.rimini.it
giannarosa.vandi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. n. 54811

GV/fa

Rimini, 24 marzo 2014

Al **Presidente del Consiglio Comunale**

Al **Collegio dei Revisori**

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione esame del referto semestrale di cui all'art. 148 del T.U. EE.LL., come riformulato dal D.L. 174/2012, che fa obbligo ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di trasmettere semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte di Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti – **Referto relativo al primo semestre dell'anno 2013.**

Con la presente si trasmette in allegato, così come prescritto nella nota di accompagnamento della Delibera n. 16 del 19.02.2014 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna di cui all'oggetto, l'esame del referto riferito al 1° semestre 2013 con le precisazioni a seguire:

- Mancata assegnazione, da parte del Comune di Rimini, degli "obiettivi gestionali" alle proprie società partecipate nel primo semestre 2013.

A seguito dell'esame condotto sui "referti semestrali" (relativi al 1° semestre 2013) prodotti dai Comuni dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art.148 del D.Lgs.267/2000, con relazione del 19 febbraio 2014 la Corte dei Conti Emilia Romagna ha rilevato che il **Comune di Rimini non ha assegnato alle proprie società partecipate, nella "relazione revisionale programmatica 2013-2015", gli "obiettivi gestionali" (con riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi)** come invece previsto dall'articolo 147 del medesimo D.Lgs.267/2000.

Premesso che **la norma in questione**, non avendo un ambito di applicazione ben definito (in teoria dovrebbe applicarsi a tutte le società non quotate, partecipate dal Comune, a prescindere dalle relative quote - maggioritaria o minoritaria - di partecipazione), **era e rimane di difficile (se non addirittura**

impossibile) immediata applicazione concreta e logica, soprattutto nelle società (che rappresentano la maggior parte di quelle partecipate dal Comune) partecipate non solo minoritariamente dal Comune di Rimini, ma soprattutto congiuntamente ad altri enti locali (comuni e province), che pertanto sono soggetti al medesimo obbligo di assegnazione (alle stesse società) di "obiettivi gestionali", **per fare una operazione "ragionevole", evitando che ogni socio pubblico di tali società assegnasse propri "obiettivi gestionali", magari tra loro contrastanti e di fatto non concretamente perseguibili**, il Comune di Rimini ha individuato e dato vita ad un percorso di attuazione progressiva della norma, identificando, quali strumenti di definizione e di verifica - congiunta tra i soci - degli obiettivi gestionali delle proprie società partecipate (direttamente e/o indirettamente per il tramite di Rimini Holding s.p.a.) rispettivamente il "bilancio annuale di previsione" da una parte e la "relazione semestrale" e il documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo" dall'altra, attraverso le seguenti due "tappe":

1) introduzione dell'obbligo di predisposizione dei suddetti tre documenti, da parte degli organi amministrativi delle società partecipate;

2) successiva definizione dei contenuti di tali documenti (in particolare del primo di essi).

Pertanto nel corso dell'anno 2013 il Comune di Rimini e Rimini Holding s.p.a. hanno proposto agli altri soci delle società partecipate, ed in molti casi hanno ottenuto, l'inserimento nei rispettivi statuti di specifiche disposizioni finalizzate ad aumentare la capacità di conoscenza e di controllo dei soci sulla società e di indirizzo (mediante l'assegnazione ad esse dei suddetti "obiettivi gestionali"), attraverso l'obbligo, a carico dell'organo amministrativo, di:

a) predisposizione, approvazione ed invio ai soci, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un bilancio annuale di previsione (costituito da uno "stato patrimoniale previsionale", un "conto economico previsionale", un "rendiconto finanziario previsionale" e una "relazione illustrativa di commento"), che l'assemblea dei soci dovrà approvare entro il 30 novembre del medesimo anno;

b) predisposizione, approvazione ed invio ai soci, nel mese di luglio di ogni anno, di una relazione semestrale circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato;

c) predisposizione, approvazione ed invio ai soci, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, di un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo" (costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici).

In attuazione del nuovo obbligo statutario indicato al precedente punto b), tra luglio e agosto 2013 alcune delle società partecipate (quelle che avevano modificato il proprio statuto in tempo utile) hanno predisposto e trasmesso ai soci (e quindi al Comune e/o ad Holding) le rispettive relazioni semestrali, le cui principali risultanze sono state poi sintetizzate nella relazione semestrale al 30 giugno 2013 di Rimini Holding s.p.a. e della U.O. Organismi Partecipati del Comune, mentre in attuazione del nuovo obbligo statutario indicato al precedente punto a), tra ottobre e dicembre 2013 molte delle società partecipate hanno approvato, per la prima volta, i rispettivi bilanci di previsione (relativi all'anno 2014), nei quali i soci,

congiuntamente tra loro e con gli amministratori, hanno individuato "obiettivi di bilancio", ma anche "gestionali", da perseguire nell'anno 2014.

Pertanto tali obiettivi sono stati assegnati non nel primo semestre 2013 (di qui la risposta "no" alla precisa domanda della Corte dei Conti: "Il Comune ha assegnato, nel primo semestre 2013, obiettivi gestionali alle proprie società partecipate?"), **ma solamente nel secondo semestre 2013 (tra ottobre e novembre 2013).**

Nella convinzione che l'assegnazione autonoma (non coordinata con gli altri soci attraverso i suddetti strumenti) di obiettivi gestionali da parte del Comune di Rimini sarebbe completamente inutile, per le (poche) società partecipate dal Comune e/o da Holding che non si sono ancora dotate dei suddetti tre strumenti di controllo e di indirizzo, il Comune ed Holding persisteranno nel proporre ai rispettivi soci l'introduzione (statutaria) di tali strumenti.

Con riferimento a quanto sopra e relativamente all'esercizio 2014, l'adempimento troverà attuazione nella redazione della relazione revisionale e programmatica ora in corso di predisposizione.

Con riferimento al punto 1.37 si precisa che nel corso del 2013 sono stati promossi complessivamente n° 196 nuovi procedimenti, di cui 25 non hanno avuto seguito legale e 26 affidati a legali di fiducia delle Compagnie assicurative; in riferimento al nuovo contenzioso sono stati affidati a legali esterni 20 cause e in 19 casi l'incarico è stato affidato congiuntamente ad un legale interno. Nel corso dell'anno 2013 i legali hanno partecipato a 321 udienze riguardanti sia il contenzioso attivato nell'anno sia quello ancora pendente. La decisione di affidare incarichi di difesa legale a professionisti esterni è sempre accompagnata da puntuale motivazione in ordine alla specificità della natura del contenzioso in oggetto e alla conseguente esigenza, al fine di una più forte tutela dell'ente, di dotarsi di competenze ulteriori rispetto a quelle disponibili.

Con riferimento al rilievo di cui al punto 2.27 circa la mancata graduale attuazione della redazione del **bilancio consolidato** si evidenzia che in base alle norme di legge attualmente vigenti il Comune di Rimini, non avendo aderito alla sperimentazione sui nuovi sistemi contabili, è tenuto ad adottare tale strumento solamente con riferimento al bilancio 2015 consolidandolo entro il 30 giugno 2016; pertanto il Comune è ancora ampiamente in tempo per attivare una graduale attuazione di tale obbligo.

Relativamente ai rilievi di cui al punto 2.50 in merito alle verifiche sulla consistenza di cassa, si precisa che le verifiche ordinarie di cassa sono state effettuate con cadenza trimestrale nel rispetto di quanto disposto dall' art. 223 del D.Lgs, 267/2000, così come il Collegio dei Revisori ha disposto autonome verifiche a campione alle casse degli agenti contabili di cui all'art. 233, mentre le verifiche relative alle casse interne di cui all'art. 9, comma 7 del Regolamento di contabilità dell'Ente, sono state disposte nel 2^a semestre 2013, tenuto conto che il bilancio di previsione è stato approvato solo a fine Giugno del medesimo anno.

Distintamente

Il Sindaco
(Dott.ssa Andrea Gnassi)

